

§. 20.

Obbligo all'osservanza delle nostre ordinanze ne' nostri porti;

Siccome da una parte i capitani e padroni, tanto sudditi quanto esteri, di bastimenti esistenti ne' nostri porti, dovranno essere immediatamente sottoposti alle leggi e consuetudini locali, ed impreteribilmente osservare le ordinanze di porto e marina sotto le pene dalle comuni leggi, o dalle dette ordinanze comminate; così dall'altra parte,

§. 21.

E di quelle di altri Principi in porti esteri.

È suprema nostra volontà, e serio comando, che i capitani, o padroni de' bastimenti mercantili esistenti in porti alieni, si sottomettano ugualmente alle leggi, consuetudini, ed ordinanze di quel porto e principe, con tenersi lontani da ogni occasione e falso impegno che potesse compromettere il reciproco diritto delle genti, o il rispetto dovuto al cesareo regio paviglione; mentre, in materie simili, non si ammetterà parità di materia, e si punirà la temerità de' capitani e padroni con pene gravissime, che potranno estendersi fino al supplicio di morte, nel caso che si operasse con frode e malizia, e ne risultasse al pubblico Stato evidente danno. All'incontro